



CAMERA DI COMMERCIO
DELL'EMILIA

Allegato A)

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI E
DELLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ
DELLA CAMERA DI COMMERCIO
DELL'EMILIA**

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione dei locali e delle strutture e degli spazi polifunzionali della Camera di Commercio dell'Emilia presenti nelle sedi di Parma, di Reggio Emilia e di Piacenza, ad Enti Pubblici, Ordini e Collegi Professionali, Associazioni, Organismi culturali, sociali, sindacali ed a privati.

Qualora dovessero essere messi a disposizione ulteriori spazi, nelle sedi camerali citate ovvero negli altri stabili utilizzati, a qualsiasi titolo, dalla Camera di Commercio dell'Emilia, il presente Regolamento si applicherà agli stessi per analogia.

Art. 2 –TIPOLOGIE D'USO

I locali sono concessi in uso, compatibilmente con gli impegni e le necessità proprie della Camera di Commercio dell'Emilia, per lo svolgimento di manifestazioni (convegni, dibattiti, conferenze, seminari, riunioni, corsi professionali e/o di aggiornamento, coworking ecc.) aventi per tema argomenti di carattere economico, sociale, culturale, artistico o letterario. Tale elencazione è a puro titolo esemplificativo.

Tali attività dovranno, senza eccezione alcuna, risultare pienamente compatibili con la necessità di garantire l'integrale tutela e la migliore conservazione dei beni concessi e in piena consonanza con la loro originaria funzione.

E' comunque da escludersi la concessione delle locali e delle strutture per la presentazione di prodotti finalizzati alla loro commercializzazione e per la vendita all'interno degli edifici camerale.

L'uso delle sale è in ogni caso escluso:

- Per attività contrarie a norme di legge
- Per manifestazioni per le quali risulti incerta, a insindacabile giudizio dell'Ente camerale, la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza delle persone e dell'ambiente, il buon costume o il comune senso del pudore;
- Qualora si ritenga, a insindacabile giudizio della Camera di Commercio dell'Emilia, che dalle finalità delle iniziative derivi un conflitto di interesse o un possibile pregiudizio o danno all'immagine dell'Ente e delle proprie iniziative.

In nessun caso sono autorizzate concessioni che possano produrre interventi lesivi della completa e perfetta conservazione dei beni immobili e mobili.

Non sono consentite in alcun modo variazioni delle attività oggetto della concessione, quando essa sia stata autorizzata.

Nell'accoglimento delle richieste di concessione sarà tenuto conto dell'ordine temporale delle prenotazioni contestualmente, peraltro, all'importanza, al prestigio ed alla tematica dell'iniziativa.

Art. 3 - RISERVA

La Camera di Commercio dell'Emilia in relazione ai propri compiti e finalità si riserva la facoltà di concedere o negare l'uso dei locali e delle strutture qualora lo ritenga opportuno in rapporto ai compiti ed alle finalità dell'Ente, alle caratteristiche del locale e della struttura stessa senza doverne in alcun caso fornire giustificazione.

Art. 4 -MODALITÀ DI CONCESSIONE

La richiesta di concessione in uso dei locali e delle strutture deve essere presentata alla Camera di Commercio dell'Emilia, nel rispetto delle modalità previste nelle Disposizioni di esecuzione e di attuazione del presente Regolamento.

Art. 5 - TARIFFE E GRATUITÀ

Le tariffe per l'utilizzo dei locali e delle strutture sono stabilite dalla Giunta Camerale nelle Disposizioni di esecuzione e di attuazione del presente Regolamento.

Rimane nella potestà discrezionale della Camera di Commercio dell'Emilia concedere, da parte del Segretario Generale e su richiesta motivata, l'uso gratuito delle sale.

Potrà, altresì, essere concesso l'uso gratuito dei locali e delle strutture camerali qualora sia riconosciuto il patrocinio della Camera di Commercio dell'Emilia oppure in caso di richieste da parte di organismi e/o aziende partecipate.

Eventuali richieste di concessione per periodi continuativi, o per specifiche necessità di utilizzo che richiedessero una disciplina ad hoc, potranno essere accolte con deliberazione della Giunta camerale, che ne fisserà le condizioni economiche. In ogni caso la concessione avverrà non in esclusiva, potendo l'Ente camerale usufruire delle sale nei periodi non concessi.

Art. 6 - ACCESSO AI LOCALI ED ALLE STRUTTURE

L'accesso ai locali ed alle strutture è regolato in funzione dell'esigenza di salvaguardare il patrimonio che la Camera di Commercio dell'Emilia mette a disposizione dei concessionari e dell'osservanza normativa in materia di P.S. e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.

Art. 7 - ARREDAMENTO E ADDOBBI

Ciascun locale e struttura è dotato di arredamento e addobbi che devono rimanere nello stato in cui si trovano all'atto della concessione.

Le inosservanze che al riguardo dovessero rilevarsi potranno dare luogo, nei casi di evidenti e gravi alterazioni, all'immediata revoca della concessione. Resta salva la possibilità di richiesta di rifusione dei danni provocati.

Art. 8 - IMPIANTI E ATTREZZATURE

Per impianti ed attrezzature vengono intesi gli apparati elettrici, elettronici, termici e idraulici inseriti nei locali e nelle strutture della sede camerale e le attrezzature di cui sono dotati i singoli spazi.

Eventuali richieste integrative di attrezzature o modifiche, varianti, integrazioni d'impianti dovranno essere formulate secondo le modalità previste dalle Disposizioni di esecuzione e di attuazione del presente Regolamento.

Art. 9 - ADEMPIMENTI DEI CONCESSIONARI

L'organizzazione concessionaria avrà cura di munirsi, con la dovuta tempestività, di eventuali autorizzazioni, visti, permessi e simili che la normativa vigente preveda in relazione all'iniziativa programmata ed alle eventuali iniziative di contorno.

Il concessionario dovrà provvedere direttamente alla richiesta delle eventuali autorizzazioni previste dalle vigenti norme di P.S., esonerando la Camera di Commercio dell'Emilia da ogni onere e responsabilità, civile o penale, derivante dalla mancanza di tale autorizzazione.

Ove nei locali concessi si preveda l'utilizzo di opere protette dalla legge sul diritto d'autore, il richiedente deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei titolari dei diritti e, per le opere affidate all'Amministrazione della SIAE, le previste autorizzazioni rilasciate dalla stessa.

In ogni caso l'organizzazione dovrà dare comunicazione scritta del programma che intende svolgere nei locali e nelle strutture della Camera di Commercio dell'Emilia alla Questura delle rispettive circoscrizioni territoriali, inviandone copia, per conoscenza, alla Camera stessa.

Il concessionario dovrà ottemperare agli obblighi inerenti le emergenze e la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i secondo le prescrizioni del Piano delle Emergenze della Camera di Commercio.

Dovrà inoltre risarcire la Camera di Commercio di eventuali danni che si fossero verificati in conseguenza e in dipendenza della concessione da chiunque provocati alle strutture del fabbricato, serramenti, impianti, servizi igienici, dotazioni, arredamento ecc, nella misura che

verrà stabilita dall'amministrazione camerale sulla base di apposito verbale da redigersi a manifestazione ultimata (vedasi art. 11).

Al fine di sollevare la Camera di Commercio dell'Emilia da ogni responsabilità per danni ai terzi in relazione all'utilizzazione concessa, all'utilizzatore, in considerazione della natura dell'iniziativa, potrà essere richiesta l'esibizione di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile terzi, di massimale congruo alla copertura dei danni che potrebbero eventualmente essere cagionati in ragione della disponibilità della sala concessa dalla Camera di Commercio dell'Emilia

Il numero dei partecipanti ammessi all'iniziativa non potrà essere superiore alla capienza massima del locale e della struttura stessa, per cui il concessionario ha l'obbligo di non far accedere un numero maggiore di persone rispetto a quello stabilito dalla capienza massima comunicata.

Art. 10 - PERSONALE CAMERALE DI SERVIZIO

La Camera di Commercio dell'Emilia, tramite il competente ufficio, si riserva di far partecipare propri rappresentanti alle manifestazioni con funzioni di sorveglianza.

Art. 11 - RICONSEGNA LOCALI E DELLE STRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE

Al termine dell'iniziativa, o al massimo nelle 24 ore successive, il rappresentante della organizzazione concessionaria ed un incaricato della Camera di Commercio dell'Emilia procederanno d'intesa a verificare, con specifico sopralluogo, che locali e strutture, impianti, attrezzature e quant'altro non abbiano subito danni in relazione all'iniziativa svolta.

In caso di rilievi positivi, le due parti faranno elencazione scritta su foglio (verbale) sottoscritto da entrambe. I danneggiamenti contestati o controversi e/o gli eventuali smarrimenti saranno elencati dal responsabile camerale e comunicati all'organizzazione concessionaria via pec, con lettera raccomandata o con altro mezzo che assicuri la ricezione.

La Camera di Commercio dell'Emilia si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali ammanchi, sparizioni o danni di beni appartenenti a terzi contestati dagli organizzatori e dai partecipanti all'iniziativa. Eventuali danni alle attrezzature o alle strutture concesse in uso rilevati dalla Camera di Commercio dell'Emilia in seguito all'iniziativa, saranno contestati ed addebitati al richiedente.

Art. 12– DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo della Camera di Commercio dell'Emilia

IL SEGRETARIO GENERALE
(Michelangelo Dalla Riva)

IL PRESIDENTE
(Stefano Landi)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.